Divieto di caccia con munizioni al piombo.
Brevi chiarimenti sull' ordinanza del Tar Lazio 25 novembre 2011 n. 4392

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

A seguito della pubblicazione dell'articolo sulle recenti pronunce di vari Tar in materia di caccia, è stata sollevata una questione che per molti versi ci ha realmente sorpreso. In particolare, taluni Agenti preposti ai controlli hanno eccepito che, nonostante la pronuncia del TAR Lazio, qualora dovessero imbattersi in cacciatori che facciano uso di munizioni al piombo non vi sarebbe modo di sanzionarli, soprattutto in virtù del fatto che la legge regionale non ne vieta *tout court* l'uso e che se è vero che l'IPSRA, nel parere reso sul calendario venatorio ex art.18 comma 4 della legge quadro 11 febbraio 1992 n.157 aveva raccomandato di non farne uso, tale documento non è un atto normativo e quindi sarebbe privo di valore cogente. Con la conseguenza che, nonostante la pronuncia del Tar Lazio, non sarebbe cambiato di fatto nulla.
Ci permettiamo di osservare come, nella specie, l'equivoco sia totale.
Va premesso che il calendario venatorio della Regione Lazio fu impugnato dalle Associazioni LAV e LAC sotto numerosi profili, tra cui quello della caccia agli acquatici nelle zone umide e agli ungulati facendo uso di munizioni tossiche.
Iniziamo dalla caccia agli acquatici. Il calendario impugnato consentiva l'uso di munizioni al piombo in tutte le zone umide che non fossero designate come ZPS, (dove il divieto, come noto, è posto dal DM 17 ottobre 2007 n.184) in contrasto con quanto normato dall'Accordo sulla conservazione degli uccelli selvatici migratori dell'Africa-Eurasia, concluso a L'Aja il 15 agosto 1996, e ratificato dall'Italia con legge 6 febbraio 2006 n.66, con cui le Parti contraenti, in ragione della vulnerabilità di tali specie da un lato, e della loro pregiatezza delle il profilo della diversità biologica dall'altro, si sono impegnate ad adottare misure coordinate per mantenere o ripristinare le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato di conservazione favorevole, disponendo, a tale fine, adeguate misure di conservazione, nonché le misure particolari previste dal Piano di Azione di cui all'art.4 dell'Accordo stesso.
Va precisato che l'art.4.1.4. prevede che "le Parti contraenti si impegnano a sopprimere l'utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000".
Tale Accordo, comprensivo di Tabelle ed Allegati, tra cui si annovera l'All. III che riporta il precitato "Piano di Azione", è stato approvato dallo Stato Italiano, per tramite della legge 6 febbraio 2006 n.66, che all'art.2 prevede che ne venga data piena esecuzione, a far data dalla sua entrata in vigore.
Ora, è evidente che, per tramite di un atto regolamentare, quale è, per l'appunto, il decreto presidenziale con cui era stato varato il calendario venatorio, la Regione Lazio avesse inteso derogare, oltretutto *in peius*, rispetto ad un divieto posto nel nostro ordinamento per tramite di una norma di rango primario.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Chiara era la violazione di legge che viziava il provvedimento ed inevitabile, a nostro avviso, la decisione del TAR di sospenderla.
Come abbiamo spiegato in numerosissime occasioni sia sulle pagine di questo sito che nel corso degli eventi seminariali organizzati da Diritto all'Ambiente, la legge quadro, all'art.18 comma 4, attribuisce all'ISPRA la valutazione tecnica in merito alla sostenibilità, delle modalità e dei tempi del prelievo, dettando uno standard di tutela uniforme necessaria ad assicurare l'effettività della protezione della fauna medesima su tutto il territorio nazionale, che lo Stato italiano è tenuto a garantire in ambito comunitario (cfr. sul punto, Corte Cost. n.151/11).
Ciò posto, anche volendo accedere alla tesi secondo cui il parere di cui trattasi avrebbe sì natura obbligatoria ma comunque non vincolante, l'organo di amministrazione attiva, per potersene legittimamente discostare, avrebbe tuttavia dovuto motivare in ordine alle ragioni (da rinvenirsi all'evidenza tra quelle che l'ordinamento considera meritevoli di tutela) per cui aveva ritenuto di non doversi attenere alle indicazioni ivi espresse.
A conferma di tale assunto, nella sentenza n.66/11, il TAR Emilia-Romagna, sul punto, ha significato come *" in applicazione dei principi generali in ordine al rapporto tra il provvedimento finale ed il contenuto del parere obbligatorio ma non vincolante, all'Amministrazione è imposto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e quindi di esprimere le valutazioni che l'hanno portata a disattendere il parere dell'organismo consultivo rappresentato dall'INFS*" Ed ancora , "*In ogni caso, anche qualora l'amministrazione avesse effettuato detta attività istruttoria, si deve rilevare che della stessa non risulta alcuna traccia nella deliberazione impugnata, con conseguente illegittimità della deliberazione provinciale anche per carenza, sul punto, di adeguata motivazione*". (cfr. ex multis TAR Marche 24 ottobre 2007, n. 1778 e, da ultimo, Cons. Stato n.5630/10).
Quanto all'utilizzo di munizioni tossiche per la caccia agli ungulati, con grande chiarezza, l'Istituto aveva rappresentato come recenti studi sugli effetti delle munizioni contenenti piombo utilizzate per la caccia agli ungulati in armi sia a canna liscia che rigata avessero evidenziato seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi che ingeriscono le carni degli animali feriti. Tale ingestione risulta infatti idonea ad accrescere in maniera significativa il tasso di mortalità delle specie locali più sensibili, creando seri pericoli anche per la salute umana, sol che si consideri che i frammenti di tali proiettili, si trovano nel tessuto muscolare degli animali le cui carni sono destinate al consumo da parte dell'uomo. Peraltro, osservava ancora l'Istituto, le munizioni atossiche sono ormai facilmente reperibili sul mercato, in un contesto in cui, in ogni caso, nella caccia agli ungulati non dovrebbe essere consentito l'uso di armi a canna liscia, stante che, per quel tipo di armi , non sono ad oggi disponibili munizioni atossiche. Peraltro, concludeva l'ISPRA, l'uso di proiettili sparati da armi a canna rigata offre notevoli vantaggi anche in termini di sicurezza durante l'esercizio venatorio, atteso che le munizioni mostrano una tendenza assai minore a frammentarsi e a rimbalzare rispetto alle palle in piombo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La Regione Lazio disattendeva completamente tale indicazione, senza fornire, al riguardo, motivazione alcuna e autorizzando indiscriminatamente l'uso di tale munizioni.
Anche questa previsione veniva impugnata dalle Associazioni e il TAR Lazio, ritenendo la censura fondata, sospendeva il calendario anche in quella parte per violazione dell'art.18 comma 4 che impone all'Autorità competente di motivare - e di farlo in maniera congrua – il proprio dissenso rispetto alle indicazioni dell'organo consultivo.
Va pertanto da sé che in questo caso la sanzione non debba, all'evidenza, comminata sulla base di un parere non vincolante, ma in forza di una decisione di un Tribunale delle Repubblica, vale a dire di un potere dello Stato, che ha sospeso, in quella parte, l'atto abilitativo rilasciato dalla Regione, che costituiva il presupposto che poter esercitare legittimamente e lecitamente la caccia.
Ora, se in sede di verbalizzazione, se si vuole indicare in modo specifico l'illecito contestato, questo sarà certamente il reato di caccia con mezzi vietati. Sarà però importante specificare che questo avviene non sulla base di una norma regionale che neppure vieta in modo assoluto l'utilizzazione di tali munizioni, bensì, di contro, di un'ordinanza del TAR, i cui estremi andranno citati con precisione, e che per comodità dei nostri lettori, provvediamo a riallegare in calce a questa breve nota.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 4 dicembre 2011

Riportiamo in calce l'ordinanza del TAR Lazio in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

N. 04392/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08904/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8904 del 2011, proposto da LAV Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale e Lega per l'Abolizione della Caccia LAC, rappresentate e difese dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto presso Stefania Ricci in Roma, via Marcantonio Colonna,27;

nei confronti di

- Eps Ente Produttori Selvaggina (non costituito;
- Ente Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise (non costituito);
- ATC FR 1 (non costituito);
- Ispra - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto T029 del 1° agosto 2011 recante il calendario venatorio regionale 2011-2012: disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale dell'Abruzzo del Molise e del Lazio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad una prima e sommaria delibazione del ricorso in epigrafe propria della presente fase cautelare, che la Regione Lazio, nell'adottare il calendario venatorio impugnato, non risulta aver tenuto in particolare considerazione le modifiche normative introdotte dall'art. 42 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009) riguardanti, tra l'altro, gli artt. 1 e 18 della l.n. 157/1992 (cfr. art. 1, comma 1-bis, e art. 18, comma 1-bis, della legge indicata) e la relativa Guida redatta da ISPRA, richiamata nella memoria depositata il 23.11.2011, con specifico riferimento al superamento degli standard minimi di tutela.
Ritenuto, pertanto, che, tra gli altri, i profili di fondatezza del ricorso sopra indicati impongono il riesame del Calendario venatorio impugnato nelle parti sopra evidenziate.
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'istanza cautelare in epigrafe al fine del riesame dell'atto impugnato, sospendendo, nelle more, l'efficacia del calendario

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

venatorio nelle parti in cui consente l'esercizio dell'attività venatoria nei periodi di riproduzione e migrazione prenuziale e l'utilizzo di munizioni tossiche;
- compensa tra le parti, alla luce della peculiarità dell'istanza cautelare in trattazione, le spese della presente fase del giudizio;
- ordina alla Regione Lazio di eseguire la presente ordinanza, depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)